

INDIRIZZI IN ORDINE ALLE INIZIATIVE DA  
INTRAPRENDERE RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE  
DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.4 DELLA LEGGE 7  
AGOSTO 2012, N. 135

1

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 61 in data 25 ottobre 2012.

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate Francesco Miceli;

Dato atto che:

- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 all'art. 4, commi 4 e 5, ha introdotto nuove disposizioni in ordine agli amministratori delle società a partecipazione pubblica in particolare stabilendo che:  
"4. I consigli di amministrazione delle società ... controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento ... devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è

determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Rilevato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 95/2007, coerentemente con la “ratio” normativa di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle funzioni il Consiglio Comunale ha approvato un primo schema di indirizzo, prevedendo che, in forza dell'art. 1 comma 729 della Legge Finanziaria 2007, il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società totalmente partecipate dal Comune di Genova sia di tre.

Considerato che la Legge 7 agosto 2012, n. 135 all'art. 4, consente, comunque, la nomina di un amministratore unico.

Dato atto che tale indirizzo normativo appare coerente con la logica di generale contenimento della spesa.

Considerato che al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge e perseguire l'indicato obiettivo di risparmio occorre modificare gli statuti societari della società “controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento” e “delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta”, prevedendo, ove previsto e consentito dalla legge e, ove non già previsto dallo statuto societario, l'introduzione della figura dell'amministratore unico in linea con quanto previsto nell'art. 4, della Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Ritenuto opportuno, più in generale, richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” relative alle società ribadendone la piena applicazione.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

1. di invitare i Consigli di Amministrazione delle società "controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento" e "delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta"; affinché provvedano ad elaborare una proposta di modifica agli statuti societari volta ad introdurre, ove previsto e consentito dalla legge e, ove non già previsto dallo statuto societario, i correttivi necessari all'introduzione della figura dell'amministratore unico, prima della scadenza degli attuali organismi societari;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.